



## DETERMINAZIONE n. 29 del 26-01-2012

### OGGETTO:

Lavori di costruzione della strada litoranea di collegamento Postilli – Lido Riccio primo lotto. Opere di completamento asse stradale e rampe di innesto al sottopasso ferroviario lato mare. Conferimento incarico per le attività di redazione perizia di variante - direzione lavori - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione – misure - contabilità - assistenza al collaudo.

L'anno **duemiladodici** il giorno **26** del mese di **gennaio**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 2 del 04/01/2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### PREMESSO CHE:

- Con contratto di appalto stipulato il 4 agosto 2006, Rep. 1652, registrato a Ortona il 04/08/2006 n. 578, vennero affidati all'ATI costituita fra la Gefin S.r.l. e la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. (già S.r.l.) i lavori di costruzione della strada litoranea di collegamento Postilli I° lotto, – per un importo di € 3.479.155,98 al netto del ribasso d'asta offerto del 14,50%, oltre € 197.618,37 per oneri di sicurezza ed in totale € 3.676.774,35;
- Con contratto n. 1688 di rep. del 12/10/2006 vennero affidati al Raggruppamento Temporaneo Prestatori di Servizi Medif srl (capogruppo) – RPA srl – Tecnoconsud srl – Lucenti dott. Luciano – i servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, comprendente la progettazione definitiva esecutiva, la direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- I lavori vennero consegnati all'impresa il 26/02/2007 e risultano ultimati il 02/07/2010 come da verbali rilasciati dal direttore lavori;
- In corso d'opera e con provvedimento dirigenziale del 22/09/2009 venne disposta la diminuzione dei lavori sino alla concorrenza del quinto d'obbligo contrattuale ai sensi dell'art. 10 DM 145/2000;
- Che a seguito di iscrizione di n. 28 riserve da parte dell'impresa, il RUP non riteneva attivabile la procedura dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D. Lgs.vo 163/2006 e comminava all'impresa la penale per ritardata ultimazione;
- Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2010 l'appaltatore Gefin S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza dell'ATI costituita con la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 2.585.878,11, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi, per la mancata corresponsione degli importi di cui alle riserve n. 13-27, iscritte sugli atti contabili dei lavori del lotto I della strada litoranea di collegamento Postilli-Riccio, appaltati dal Comune di Ortona all'ATI Gefin S.r.l. – Spinosa Costruzioni Generali S.p.A.. L'Impresa attrice chiedeva, altresì di accertare la fondatezza della riserva n. 26 e, per l'effetto, disapplicare la relativa penale di importo pari ad € 385.426,00 ovvero ridurla; in subordine, chiedeva condannare il convenuto al pagamento dei suddetti importi a titolo di equo compenso ai sensi dell'art. 1664, 2° comma, c.c. o di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.;

- Con comparsa di costituzione e risposta datata 24 febbraio 2011 si costituiva in giudizio il Comune di Ortona chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, la sua condanna in via riconvenzionale al risarcimento dei danni da liquidarsi in € 3.610.705,80, oltre a rivalutazione ed interessi, ed alla restituzione della somma di € 140.713,40, già riscossa dall'ATI Gefin, oltre agli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno;
- Il Comune di Ortona inoltre, nell'ambito dello stesso procedimento giudiziario effettuava la chiamata in causa del direttore lavori e del raggruppamento affidatario dei servizi di ingegneria e architettura, vertendo le contestazioni mosse dall'impresa prevalentemente su presunte carenze progettuali e mancata o erronea contabilizzazione di lavori;
- Il collaudatore Ing. Giuseppe Melilla avviava le procedure per la collaudazione statica e amministrativa delle opere realizzate, riscontrando ulteriori vizi e manchevolezze; lo stesso collaudatore, in sede di riesame delle riserve (art. 215 comma 3, DPR 207/2010), riconosceva all'impresa, a titolo di equo compenso, alcune partite di lavori effettivamente eseguiti e, peraltro, operava alcune detrazioni per difetti, vizi e manchevolezze riscontrate sulle opere a seguito delle attività di verifica e collaudo (art. 225 comma 1 lettere d)-e), art.227 comma 3, del DPR 207/2010), disponendo alcune prescrizioni per l'eliminazione dei difetti riscontrati sulle opere e determinando, a seguito della revisione tecnico – contabile allo stato dell'arte, il parziale riconoscimento di alcune riserve, a titolo di equo compenso, per € 340.262,16, e computando in € 3.094.970,49 l'importo complessivo spettante alla ditta compreso gli oneri di sicurezza (oltre l'Iva), salva la detrazione degli acconti corrisposti con n. quattro SAL ;
- L'art. 239 del Codice dei contratti pubblici prevede che, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento dell'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere sempre risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile;
- Le parti, a seguito di adunanze ed incontri con i rispettivi legali, concordavano di definire la bonaria composizione della lite e sul merito di tutte le controversie e le contestazioni che avevano caratterizzato le vicende dell'appalto di cui è tuttora pendente causa presso il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona - iscritta al Ruolo Generale con il n. 925/2010 - facendosi reciproche concessioni, in modo da chiudere definitivamente ogni reciproca pretesa e comunque in modo da definire ogni altra questione giuridica, tecnica ed economica dipendente da detto rapporto, sino alla data di sottoscrizione dell'atto transattivo;
- Tra le condizioni dell'accordo in itinere è prevista la revoca dell'ordine impartito dal Dirigente III° Settore in data 22/09/2009 relativo alla diminuzione dei lavori in appalto di 1/5, ripristinando quindi l'importo contrattuale di cui al primo atto di sottomissione, pari ad € 3.854.260,15, nonché l'elaborazione ed approvazione di una seconda perizia di variante e suppletiva nel rispetto dell'art. 132 D.Lgs.vo 163/2006 e dell'art. 161 comma 12 DPR n. 207/2010, prevedendo nella stessa perizia i lavori ancora da realizzare per rendere funzionale l'opera (con esclusione della rampa lato monte ed opere accessorie in ambito ferroviario già oggetto di accordo tra l'Amm.ne comunale ed RFI);
- Con le delibere di G.M. n. 125 del 30/09/2010 e n. 150 del 30/11/2011 sono stati approvati due distinti progetti definitivi, redatti dall'ufficio tecnico comunale, per il completamento dei lavori di costruzione della strada e delle rampe lato mare;
- Di conseguenza, in vista di una possibile transazione tra L'Ente e l'impresa con il completamento dell'importante opera pubblica, si rende necessario incaricare un professionista per espletare le funzioni di direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione delle opere di completamento ancora da realizzarsi, per rendere funzionale l'estesa stradale e le rampe lato mare del costruendo sottopasso ferroviario in località stazione di Tollo e annesso alla litoranea Postilli – Riccio;
- PRESO ATTO dell'indisponibilità del precedente direttore lavori – coordinatore ad assumere o continuare l'incarico, come comunicato dal legale che cura gli interessi del Comune di Ortona nel contenzioso sopra specificato;
- VISTA la nota a/r di questo Ente inviata al Raggruppamento affidatario dei servizi di ingegneria e architettura in data 04/10/2010 prot. 20008/09 sulla conclusione della attività

delle prestazioni, ai sensi del contratto di appalto e del punto 1G del bando disciplinare lex specialis;

- RAVVISATA la necessità di affidare ad un qualificato ed esperto professionista l'incarico di direttore lavori (art. 148 e seguenti del DPR n. 207/2010) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. n. 81/2008) relativamente ai lavori di completamento funzionale ancora da eseguirsi per la costruzione del tratto di litoranea Postilli Stazione di Tollo, con esclusione delle opere che saranno eseguite da RFI nell'ambito delle pertinenze ferroviarie;

- DATO ATTO della natura strettamente fiduciaria dell'incarico anche in considerazione dei contenziosi e delle vicende che hanno caratterizzato i precedenti lavori;

- DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico dipendente che possa assumere ed assicurare con la necessaria continuità le suddette prestazioni professionali, per cui è assolutamente necessario ricorrere ad un affidamento esterno ai sensi dell'art. 90 D. Lgs.vo n. 163/2006;

- VISTO l'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 relativo ad affidamenti diretti di servizi in economia e cottimo fiduciario per importi fino ad € 40.000,00

VALUTATO positivamente il curriculum professionale dell'arch. Alfredo D'Ercole dello STUDIODERCOLE di Pescara, in relazione alla tipologia delle opere e delle prestazioni da effettuare;

- VISTA la richiesta inoltrata alla società d'ingegneria Studio D'Ercole di Pescara per la disponibilità all'accettazione dell'incarico in data 20/12/2011 prot. 25320;

VISTA la nota di risposta a firma dell'arch. Alfredo D'Ercole in data 21/12/2011 con relativo preventivo di spesa per € 39.900,00 onnicomprensivo, oltre Inarcassa e Iva;

- ACCERTATA la convenienza economica per questo Ente del suddetto preventivo di spesa, con uno sconto di oltre il 50% alle vigenti tariffe professionali;

- DATO ATTO che l'incarico comporta l'espletamento di tutte le attività in capo al direttore lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione come previste dal DPR n. 207/2010 e dal D.Lgs. n. 81/2008;

- CONSIDERATO che la spesa per le competenze professionali inclusa tra le somme a disposizione fa capo al finanziamento dell'opera pubblica;

VISTI:

- Il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;

- Il D. Lgs. n. 163/2006;

- Il D.P.R. n. 210/2007;

## DETERMINA

1 – Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.

2 – Di affidare alla società d'ingegneria STUDIODERCOLE srl dell'arch. Alfredo D'Ercole, con sede in Pescara P.zza Santo Spirito, 32 l'incarico di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misure, contabilità, assistenza al collaudo ed eventuale redazione della perizia di variante, dei lavori di completamento funzionale della strada litoranea Postilli Lido Riccio primo lotto, limitatamente all'estesa stradale da c.da Postilli alla stazione di Tollo e la costruzione delle rampe lato mare di accesso al costruendo sottopassaggio ferroviario lato mare.

3 – Dare atto che le prestazioni professionali da espletare sono quelle indicate nella specifica normativa sopra richiamata come meglio regolamentate nel disciplinare che sarà sottoscritto dalle parti.

4 – Di precisare che l'incarico è di natura fiduciaria entro i limiti stabiliti dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006.

5 – Di corrispondere al professionista, per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma onnicomprensiva di € 39.900,00 oltre l'Iva e Inarcassa, da liquidarsi in due soluzioni, di cui un acconto del 50% in corso d'opera ed il saldo a prestazione regolarmente conclusa.

6 - Di dare atto la spesa è inclusa tra le somme a disposizione dell'intervento, in bilancio ai Cap. 31157 residui 2005, Cap. 3122 residui 2010 e Cap. 31220 residui 2011.

7 – Dare atto che alla procedura è attribuito in n. CIG X680299296.

Il Compilatore  
(DiN.)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
(Arch. Antonio Giordano)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 31-01-2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(dott. Marcello di Bartolomeo)

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*